

AREA SPORT E TEMPO LIBERO  
SERVIZIO GESTIONE SPORT

**CONCESSIONE PER LA GESTIONE SOCIALE DI UN'AREA SITA ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI CORSO TAZZOLI 78 A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KYUDO CLUB TORINO.**

Premesso che la Città ha l'interesse di assegnare la gestione della porzione di area sportiva per la pratica di tiro con l'arco giapponese sita all'interno dell'area dell'impianto sportivo di in corso Tazzoli 78, con la presente scrittura privata non autenticata redatta in duplice originale tra la **CITTA' DI TORINO**, con sede in piazza Palazzo di Città n. 1, Torino C.F. 00514490010 in questo atto rappresentata dal Dirigente del Servizio Contratti, Dr. **Giuseppe Bianciotto**, nato a Torino il 24 giugno 1954, domiciliato per la carica in Torino presso il Palazzo Municipale, in ottemperanza dell'art. 61, comma 2° del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, approvato con deliberazione Consiglio Comunale 10 settembre 2012 (mecc. n. 2011 08018/003), esecutiva dal 24 settembre 2012, e l'**Associazione Sportiva Dilettantistica Kyudo Club Torino**, con sede in Torino, **Corso Tazzoli 78, C.F. 97534800012**, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. **Claudio Tommaso Andrea Penna**, come risulta da idonea certificazione acquisita agli atti del Comune, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. \_\_\_\_\_ approvato il \_\_\_\_\_ esecutiva dal \_\_\_\_\_.

**si conviene e si stipula quanto segue:**

**ART. 1**

**Descrizione dell'impianto**

La Città di Torino assegna in concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica Kyudo Club Torino, di seguito denominata concessionario, l'area sportiva comunale sita in Torino, con ingresso indipendente all'interno del complesso sportivo multidisciplinare "Tazzoli" di c.so Tazzoli 78 per la gestione sociale della medesima.

La porzione di area sportiva di circa 1400 mq. comprende un campo in erba (m. 28 x m. 13) sul quale viene praticata l'attività di tiro con l'arco giapponese ed una tensostruttura in legno lamellare (m. 4,62 x m.20,46) con pannelli movibili, dove si posizionano i soci per la pratica di tiro con l'arco, ed una restante parte di superficie di area a verde e spazi di accesso all'area sportiva di mq. 754,00, come da planimetria che si allega al presente schema di concessione (**Al. 1/A**).

L'impianto è censito al nuovo catasto edilizio urbano foglio 1428 particella 117 sub. 1 parte.

Il concessionario effettuerà la gestione per lo svolgimento di attività sportive, ricreative, culturali nell'ambito delle funzioni societarie compatibili con la porzione di area stessa e la sua destinazione d'uso. L'area è concessa nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La Città non è tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'immobile o connessi all'utilizzo dell'intero impianto sportivo, o di una sua parte, fatta eccezione per quanto infra disposto nel caso di utilizzo dell'area da parte di soggetti terzi.

**ART. 2**  
**Lavori di adeguamento**  
**e miglioria - Nuove Opere**

Il Comune di Torino riconosce lo sport del Kyudo come attività prevalente dell'area concessa, e per questo di interesse della Città.

Il concessionario durante il sopralluogo da parte della Commissione di Controllo, avvenuto il 30 ottobre 2015, ha manifestato la volontà a realizzare una tettoia adiacente la struttura in legno lamellare all'interno dell'impianto, in quanto tale intervento è di suo esclusivo interesse.

Infatti la realizzazione della tettoia consente ai praticanti la disciplina in argomento di esercitarla anche nei casi di precipitazioni atmosferiche.

L'opera verrà attuata secondo quanto descritto nella relazione tecnica del progetto preliminare relativo alla realizzazione della pensilina di copertura (**All. 1-B**) allegato al presente schema di concessione, per un importo pari ad € 6.580,00 più IVA.

La realizzazione dell'intervento è prevista entro due mesi dal rilascio dei relativi titoli autorizzatori, compatibilmente con i tempi di conclusione dell'iter di approvazione del presente schema di concessione e della sottoscrizione del contratto.

Oltre al sopraccitato intervento migliorativo il concessionario potrà prevedere interventi volti al risparmio energetico ed utilizzo di fonti di energia alternativa con impiego di materiali aventi caratteristiche di ecosostenibilità.

Il concessionario dovrà provvedere all'eliminazione delle eventuali barriere architettoniche dall'area nonché alla messa a norma della stessa.

Il progetto dovrà garantire comunque il mantenimento dell'attuale configurazione dell'area e della sua destinazione d'uso sportivo per la pratica del Kyudo a vocazione pubblica e pertanto, visto che non sarà consentita la trasformazione dell'area sportiva esistente, si potranno prevedere modifiche di utilizzo di parti e spazi limitati.

Entro un mese dalla sottoscrizione della presente convenzione presso il Servizio Contratti della Città, il concessionario dovrà presentare il progetto tecnico definitivo redatto da un professionista abilitato, relativo alle stesse opere proposte nel progetto preliminare e relativi allegati (elaborati grafici, schede tecniche, relazioni, computo metrico estimativo, cronoprogramma) agli uffici competenti della Direzione Territorio ed Ambiente – Area Edilizia Privata, in piazza San Giovanni n. 5 – Torino, al fine di richiedere il permesso di costruire e/o altri titoli autorizzatori.

L'obbligo contrattuale, di cui al presente articolo, sarà efficace al rilascio, da parte del Servizio Gestione Sport, dell'autorizzazione ad eseguire i lavori, che avverrà, ad avvenuta presentazione ed approvazione del progetto dei lavori stessi, previa adozione/esecuzione, da parte del suddetto Servizio, dei necessari provvedimenti/adempimenti contabili (impegni/accertamenti) e fiscali (fatturazioni, pagamento IVA e imposta di registro, denunce, ecc.) connessi all'esecuzione dei lavori.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Servizio Gestione Sport l'avvenuta presentazione della suddetta documentazione agli uffici competenti. Non è consentita al concessionario la presentazione di un progetto tecnico ed allegati difforme rispetto ai suddetti allegati.

I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine massimo di 24 mesi dal rilascio del permesso di costruire e/o altri titoli autorizzatori. Il concessionario non potrà procedere all'esecuzione dei lavori in assenza delle necessarie autorizzazioni.

La realizzazione di tali opere dovrà essere eseguita a totale cura e spese del concessionario.

La Città revocherà la concessione nel caso in cui non vengano richiesti il permesso di costruire e/o autorizzazione e/o le opere di cui sopra non siano ultimate nei modi e nei termini stabiliti dal presente articolo. In caso di revoca il complesso dovrà essere restituito alla Civica Amministrazione entro un mese dalla richiesta, nello stato in cui si trova, libero da persone e da cose. Nulla sarà dovuto per le eventuali opere già realizzate.

Il concessionario, in osservanza delle condizioni contrattuali, dovrà realizzare gli interventi con le modalità previste dalle Leggi e Regolamenti vigenti in materia e in osservanza dei vincoli sui beni architettonici e paesaggistici di cui alla Legge 1089 del 1939 e s.m.i. e al Decreto Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

Restano a carico del concessionario il compenso spettante al progettista ed al direttore dei lavori, scelti dal medesimo, tra i professionisti iscritti all'albo, e il costo delle pratiche obbligatorie all'aggiornamento catastale dell'impianto per le modifiche eseguite.

Sarà inoltre a carico del concessionario il pagamento di ogni eventuale onere previdenziale ed assicurativo.

I lavori a carico del concessionario per gli interventi proposti dovranno essere garantiti dallo stesso tramite polizza assicurativa o fidejussoria pari almeno al 10% dell'investimento proposto, al netto di IVA.

La suddetta polizza che dovrà essere presentata agli uffici del Servizio Gestione Sport prima della sottoscrizione della convenzione, costituisce condizione essenziale della medesima e sarà svincolata da parte del medesimo Servizio a lavori ed a collaudo regolarmente ultimati.

Si dà atto che in merito all'eventuale richiesta di fideiussione alla Città, da parte del concessionario a garanzia dei finanziamenti, la Civica Amministrazione non rilascerà fideiussione.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Servizio Gestione Sport il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento lavori, al fine di permettere le necessarie verifiche che dovranno essere eseguite dalla Commissione di Controllo prevista dal Regolamento n. 295.

Il termine dei lavori dovrà essere comprovato da un collaudo effettuato da tecnico abilitato designato dalla Civica Amministrazione, con spese a carico del concessionario (previe verifiche effettuate dagli uffici tecnici competenti della Città o da diverso soggetto individuato dalla medesima).

Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

A seguito dell'esecuzione delle opere, il concessionario dovrà produrre l'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici, ai sensi della Legge Regionale n. 13 del 28 maggio 2007 e delle disposizioni attuative in materia di certificazione energetica degli edifici (D.G.R. n. 43-11965 del 4 agosto 2009 e D.G.R. n. 1-12374 del 20 ottobre 2009) della Regione Piemonte. L'Attestato di Certificazione Energetica deve essere rilasciato da un professionista iscritto all'elenco regionale dei professionisti e dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di certificazione energetica e reso disponibile prima del collaudo delle opere.

La Città sarà manlevata da qualsiasi responsabilità da incidenti o danni a terzi eventualmente verificatisi nel corso dei lavori.

La capienza massima dell'impianto dovrà rispettare le norme vigenti. E' fatto obbligo al concessionario di munirsi, laddove previsto, del Certificato Prevenzione Incendi (CPI) o di altra documentazione sostitutiva ed è esclusiva incombenza del concessionario stesso l'apertura dei locali agli utenti nella rigorosa osservanza di tutte le norme in materia di polizia amministrativa, sanità ed igiene, commercio, dei regolamenti comunali oltre che delle leggi nazionali e regionali che disciplinano le strutture ospitanti le attività sportive.

### **ART. 3**

#### ***Durata***

La concessione avrà la durata di anni 7 (sette) con decorrenza, a tutti gli effetti giuridici, dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione del presente disciplinare di concessione.

Il concessionario si impegna a provvedere alla presentazione della documentazione e alla sottoscrizione del contratto nei tempi stabiliti e comunicati dal Servizio Contratti. La mancata sottoscrizione dello stesso da parte del futuro concessionario verrà intesa dalla Città come perdita di interesse della concessione dell'impianto sportivo.

#### **ART. 4**

##### **Canone**

Il canone annuo dovuto dal concessionario alla Città, con decorrenza dalla data di esecutività del provvedimento consiliare di approvazione del presente disciplinare, sarà pari ad €/anno 606,00 oltre a I.V.A. a termini di legge, per la parte ad uso associativo – sportivo, sulla base della relazione di perizia n. 232/15 del Servizio Valutazioni della Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde inviata con nota pervenuta in data 2/10/2015 prot. 4694, ed è calcolato applicando un abbattimento dell' 80% del canone patrimoniale per uso sportivo-ricreativo, quantificato in euro/anno 3.030,00. Il canone dovrà essere versato in un'unica rata anticipata all'Ufficio Cassa dell'Area Sport e Tempo Libero.

Detto canone sarà rivalutato annualmente in base agli aggiornamenti ISTAT e potrà essere oggetto di rideterminazione a seguito di leggi sopravvenute ovvero di adozione, da parte degli organi comunali competenti, di atti amministrativi o regolamentari in materia di concessioni di impianti sportivi. E' altresì previsto che nel caso la Città effettui opere di miglioria nell'impianto in concessione, a proprie spese, il canone potrà essere rivisto.

La Città, pertanto, potrà ridefinire con il concessionario l'importo del canone, riservandosi la facoltà di recesso con preavviso di almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, in caso di mancata accettazione del nuovo canone, senza indennizzo alcuno, salvo il riconoscimento degli eventuali lavori di miglioria effettuati dal concessionario, e autorizzati dall'Amministrazione Comunale, e non ancora ammortizzati, valutati con idonea perizia dall'Ufficio Tecnico Comunale competente.

#### **ART. 5**

##### **Finalità sociali**

Il concessionario metterà gratuitamente a disposizione della Città, delle scuole e dei servizi sociali della Città, il complesso sportivo nelle mattine di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,00 alle ore 12,00, previa richiesta al Servizio Gestione Sport che ne darà comunicazione al concessionario.

La Città si riserva il diritto di disporre del complesso sportivo per realizzazione di iniziative e manifestazioni organizzate in proprio o da essa patrocinate (con preavviso di 15 gg.), nella ragione di massimo 15 (quindici) giornate annue feriali e festive, con utilizzo gratuito. Il concessionario non potrà opporsi alla piena disponibilità dell'impianto a favore della Città se non in casi gravi e motivati di precedenti programmazioni di iniziative sportive di particolare rilievo o di attività agonistiche programmate con Federazioni ed Enti sportivi.

Inoltre la concessione potrà essere sospesa per un periodo non superiore a tre mesi nel caso di eventi sportivi di carattere sovracomunale organizzati dalla Città che necessitino dell'utilizzo dell'impianto sportivo. In tal caso l'Amministrazione dopo avere con congruo anticipo informato il concessionario si assumerà l'obbligo del pagamento delle utenze dell'impianto durante il periodo della sospensione. Per detto periodo di sospensione il concessionario non avrà l'obbligo del versamento del canone.

#### **ART. 6**

##### **Orario apertura**

Il concessionario effettuerà la gestione destinando le risorse umane necessarie senza alcun onere a carico della Città. L'orario di apertura dell'impianto dovrà garantire la possibilità di accesso nelle fasce orarie di maggior richiesta.

Il concessionario si impegna a garantire la presenza di almeno un responsabile dell'Associazione per la sorveglianza, anche turnificando, durante l'orario di apertura.

In ossequio al disposto della Legge 447/95 "Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico", del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo alla "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore", della Legge Regionale 52/2000 recante "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di

inquinamento acustico" e degli artt. 44 e 45 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, l'orario di conclusione dell'attività sportiva svolta nell'impianto dovrà avvenire entro le ore 22.00.

L'impianto sportivo, in orario dalle 22.00 alle 23.00, fatte salve diverse disposizioni degli Uffici Comunali competenti, potrà essere utilizzato e destinato ad attività sportiva non rumorosa e senza la presenza di pubblico o servizio di arbitraggio. Detto termine delle ore 22,00 potrebbe essere prorogato, fino e non oltre le ore 23.00, previa presentazione al Servizio Adempimenti Tecnico-Ambientali della Città, da parte del concessionario, di richiesta scritta per l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 6 della Legge 447/95, limitatamente a casi eccezionali legati allo svolgimento di partite o iniziative sportive di finale di torneo o di campionato.

Il mancato rispetto della tutela delle occupazioni o del riposo delle persone provocato da immissioni moleste eccedenti la normale tollerabilità è inquadrabile nel mancato rispetto della salute del cittadino che la Costituzione riconosce e tutela in via prioritaria, senza che si renda necessario il richiamo all'art. 844 del Codice Civile. Tale mancato rispetto può determinare, sussistendone i presupposti, la configurabilità degli estremi del reato di cui all'art. 659 del Codice Penale. L'Amministrazione Comunale potrà a tal fine imporre prescrizioni o motivate limitazioni sentiti i Servizi competenti.

#### **ART. 7**

##### ***Tariffe***

Per l'utilizzo degli impianti e delle strutture il concessionario applicherà le tariffe approvate dalla Civica Amministrazione, nonché le agevolazioni previste ed applicabili in virtù delle disposizioni regolamentari della Città in merito alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi comunali. Le quote di cui sopra saranno introitate dal concessionario a parziale copertura delle spese di gestione.

In ottemperanza alla normativa vigente la vendita dei biglietti ed in genere di tutti i servizi dovrà essere attestata con il rilascio della corrispondente ricevuta fiscale e/o scontrino di cassa e/o fattura (quando richiesta).

I ragazzi di età inferiore ai 12 anni potranno sempre assistere gratuitamente alle manifestazioni sportive.

Spetta al concessionario indicare in apposita bacheca, all'interno dell'impianto, le tariffe.

#### **ART. 8**

##### ***Pubblicità e Segnaletica***

La pubblicità cartellonistica, fonica o di qualunque altro tipo, sia all'interno della struttura che nelle aree esterne ad essa pertinenti, sarà consentita previa autorizzazione della Civica Amministrazione e previo pagamento degli oneri tributari previsti dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 3 comma 3 del Regolamento Comunale n. 335 per l'applicazione del canone sulle iniziative pubblicitarie.

In linea generale si stabilisce che:

- il materiale pubblicitario dovrà essere a norma antincendio, non contundente ed installato in modo tale da non ostacolare la visione degli spettatori né poter essere divelto e usato in modo improprio o pericoloso;
- il concessionario, responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie, si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo la Civica Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità;
- l'Amministrazione ha diritto a far diffondere gratuitamente e con precedenza assoluta, su ogni altra attività di informazione o comunicazione, i comunicati e gli avvisi che ritiene necessari o ad esporre cartellonistica.

La Civica Amministrazione si riserva, in particolare, la facoltà di installare lungo il lato prospiciente la pubblica via impianti pubblicitari da utilizzare ai sensi di quanto previsto dal

Regolamento Comunale Pubbliche Affissioni, il cui contenuto non pregiudichi l'attività del concessionario e senza che ciò comporti alcun corrispettivo per lo stesso.

Il concessionario dovrà obbligatoriamente affiggere, in modo visibile, un cartello di dimensioni concordate con la Città recante, dopo la dicitura: "Città di Torino" l'indicazione del concessionario, l'orario di apertura e di chiusura, le discipline sportive svolte nell'impianto e le agevolazioni praticate.

Il concessionario è tenuto a realizzare a proprie spese ed esporre presso l'impianto un certo numero, concordato con la Città, di striscioni, manifesti e/o cartellonistica, contenenti il logo cittadino e/o circoscrizionale. In casi eccezionali tale materiale potrà essere fornito dalla Civica Amministrazione.

Qualora i mezzi pubblicitari esposti contengano indicazione di sponsor e/marchi commerciali verrà applicata la normativa prevista dall'art. 22 del Regolamento n. 335, ad esclusione degli sponsor che prestino servizi o effettuino manifestazioni a favore della Città.

Eventuali orari di apertura degli impianti riservati a particolari categorie sociali dovranno essere esposti nelle bacheche.

Il concessionario è tenuto ad affiggere in apposita bacheca, all'interno della propria sede sociale, copia degli statuti societari e dei regolamenti di polizia urbana e di ordine pubblico al fine di prevenire attività e comportamenti illeciti da parte dei partecipanti e dei frequentatori in genere.

## **ART. 9**

### ***Obblighi assicurativi***

Il concessionario risponderà di tutti i fatti di gestione e del comportamento del proprio personale, dei soci e/ o di altri cittadini, presenti nell'impianto a vario titolo, per le mansioni assunte e si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità, civile e penale, od azione presente o futura, per danni di qualsiasi genere, comunque derivanti, anche nei confronti di terzi, per effetto della presente concessione.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati a persone o cose in conseguenza delle attività o omissioni svolte nell'esercizio della concessione.

L'Amministrazione non assume mai in alcun caso, sia sul piano assicurativo che per qualsiasi altro rapporto giuridico, la qualità di coobbligato solidale per qualsivoglia obbligazione del concessionario.

Su tutti i beni destinati direttamente o indirettamente alla gestione il concessionario stipulerà un'adeguata polizza assicurativa ed in particolare:

1. contro i rischi dell'incendio ed eventi accessori, anche di tipo catastrofale, nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di ricostruzione dell'immobile;
2. relativamente alla R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera, sulla base dell'afflusso medio dell'utenza all'impianto.

Ove l'immobile sia già coperto da assicurazione globale fabbricati della Città, competerà al concessionario la stipula di polizza "rischio locativo".

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente alla Città di Torino. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario.

Nelle polizze assicurative R.C.T. verso terzi e prestatori d'opera deve essere stabilito che il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti e il Comune di Torino.

Copie di dette polizze assicurative saranno depositate presso il Servizio Gestione Sport prima della stipula del presente contratto di concessione.

Con cadenza annuale il concessionario dovrà inoltre inviare al Servizio Gestione Sport copia della quietanza dei pagamenti dei ratei assicurativi.

#### **ART. 10**

##### ***Custodia***

Il concessionario provvederà alla custodia ed alla vigilanza dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature nonché all'apertura e chiusura dell'impianto mediante proprio personale.

Il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone designate per la custodia e la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

#### **ART. 11**

##### ***Obblighi Previdenziali***

Al personale dipendente ed ai soci lavoratori del concessionario impiegati presso l'impianto dovrà essere applicata la vigente normativa sul lavoro e/o sulla Cooperazione e sulla Previdenza Sociale.

La Civica Amministrazione potrà chiedere la consegna dell'elenco dei lavoratori occupati e/o avviati al lavoro nel complesso sportivo nonché della documentazione comprovante versamenti previdenziali e assistenziali a loro favore.

La Civica Amministrazione potrà in ogni caso revocare la concessione prima della sua naturale scadenza nel momento in cui gli organi di controllo preposti dalla legislazione e dalla regolamentazione vigente abbiano ravvisato, accertato e sanzionato definitivamente irregolarità direttamente imputabili al concessionario circa il rispetto della normativa previdenziale, assistenziale ed antinfortunistica nell'impiego degli addetti all'impianto in argomento (soci, dipendenti, collaboratori od operanti a qualsivoglia titolo).

#### **ART. 12**

##### ***Obblighi sulla sicurezza***

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con conseguente redazione del D.V.R. (Documento Valutazione del Rischio) di cui agli artt. 28 e 29 del D.Lgs 81/2008.

Il concessionario è tenuto a predisporre, ai sensi della vigente normativa, il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) in caso di affidamento a imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi di lavori effettuati all'interno dell'impianto sportivo.

Il concessionario è tenuto ad avviare le procedure, adottare le misure e predisporre tutte le attività, gli atti e i provvedimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto concerne la sicurezza e l'igiene nei locali, nonché tutti gli atti e le azioni previste nei riguardi dei lavoratori dipendenti, degli utenti, del pubblico e dei visitatori.

#### **ART. 13**

##### ***Interventi edili - Divieti***

E' fatto divieto al concessionario durante tutto il periodo della concessione di eseguire interventi edili e modifiche dell'area concessa e di ogni struttura presente al momento della consegna dell'impianto, e/o effettuare costruzioni di nuovi manufatti mobili o stabili, anche se trattasi di opere temporanee, senza specifica autorizzazione formale rilasciata dal Servizio Gestione Sport e dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport.

Per l'esecuzione delle opere formalmente autorizzate è necessario attivare la procedura di cui all'art. 2.

Rimane fermo che tutte le opere inerenti ad interventi edili di qualunque tipologia effettuate in assenza di regolari permessi di costruire o titoli autorizzativi ovvero che non verranno ritenute, da

parte degli uffici competenti, conformi alle autorizzazioni o concessioni amministrative secondo le normative vigenti, dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario, al fine di ripristinare lo stato dei luoghi esistente alla consegna dell'impianto.

Tutte le opere regolarmente eseguite si intendono acquisite in proprietà del Comune di Torino per accessione, ai sensi dell'articolo 934 del Codice Civile, senza che competa al concessionario alcuna indennità o compenso di sorta previsti dall'articolo 936 del Codice Civile. Le opere stesse, equiparabili ad interventi eseguiti direttamente dalla Città, sono esenti dagli oneri concessori ai sensi dell'art. 17 comma 3 lettera c) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.

#### **ART. 14**

##### ***Divieto di subconcessione***

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

Nessuna porzione e/o nessun locale dell'area potranno essere utilizzati per finalità diverse da quelle previste dalla concessione, se non previo consenso scritto dalla Civica Amministrazione dietro motivata richiesta.

#### **ART. 15**

##### ***Bar ed esercizi pubblici***

Nell'area sportiva non è attualmente presente alcuna attività di bar o ristoro.

Considerate le dimensioni ridotte dello stesso, non potrà essere attivata alcuna attività di ristoro.

#### **ART. 16**

##### ***Manutenzione***

Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area sportiva, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa o pertinente con la gestione degli stessi. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta al Servizio Gestione Sport circa gli interventi effettuati.

Sono a carico della Città le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulle componenti di tipo strutturale essenziali dell'impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario.

Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali che dovranno essere in perfette e costanti condizioni di pulizia e di decoro.

Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi.

La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso estranea. Affinché il Civico Servizio Tecnico competente possa curare la potatura degli alberi ad alto fusto, questi dovranno essere in ogni tempo accessibili ai mezzi operativi specifici (trattori, ecc.). Qualora ciò non fosse possibile, la spesa per la rimozione degli ostacoli di qualunque natura sarà posta a totale carico del concessionario.

Qualora il concessionario non rispetti tale obbligo di collaborazione e accessibilità il Servizio Tecnico competente, previa comunicazione al concessionario, non provvederà alla cura delle alberate la cui manutenzione e responsabilità civile e penale per eventuali eventi dolosi o colposi o danni verrà assunta ad ogni effetto a carico esclusivo del concessionario.

Il Servizio competente procederà ai sensi dell'art. 27 comma 11 del N.U.E.A. del vigente P.R.G. a rilevare le eventuali alberature di alto fusto esistenti, indicandole nelle planimetrie e documentandole fotograficamente; particolare cura dovrà essere posta da parte del concessionario nella tutela delle

specie botaniche e arboricole pregiate esistenti, oltre che nella salvaguardia degli apparati radicali in occasione dei lavori di risistemazione dell'impianto. Le nuove piantumazioni non potranno essere realizzate se non previamente autorizzate dal Servizio Tecnico competente, a seguito di presentazione di una relazione tecnica dei lavori da eseguire.

#### **ART. 17**

##### ***Utenze e tassa raccolta rifiuti***

L'area non è servita di energia elettrica e riscaldamento.

Le spese relative alla tassa raccolta rifiuti, così come anche le eventuali spese telefoniche saranno interamente a carico del concessionario.

Il concessionario dovrà, contestualmente al pagamento del canone di cui all'art. 4, corrispondere alla Città un importo annuo di € 65,00 IVA compresa, quale rimborso forfetario per il consumo di acqua utilizzata per bagnare il campo. Detto importo sarà soggetto ad adeguamento ISTAT.

Nr. utenza acqua: 0010130772; Nr. contatore 170601138.

Nel caso di attivazione di utenze di pertinenza dell'impianto, il relativo onere sarà interamente a carico del concessionario.

Eventuali contatori o dispositivi di misurazione dovranno essere tenuti accessibili in ogni momento nel caso di verifiche o controlli da parte dell'Amministrazione Comunale.

Eventuali aumenti dei costi delle utenze derivanti da interventi di manutenzione o incrementi di servizio effettuati dal concessionario saranno interamente a carico del medesimo, cui è fatto obbligo di segnalare ogni attività svolta che possa comportare un aumento di fabbisogno delle utenze.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare, senza indugio e in ogni momento ritenuto utile, i flussi di utenze e le relative documentazioni.

#### **ART. 18**

##### ***Controlli***

Un'apposita Commissione di Controllo verificherà periodicamente, con cadenza almeno annuale, la puntuale osservanza della concessione relazionando all'Assessore allo Sport.

I Funzionari Comunali incaricati avranno libero accesso, in ogni momento, agli impianti per verifiche e controlli sulla ottemperanza alle normative vigenti, sulla concessione, gestione, impiantistica, manutenzione ed eventuali lavori di miglioria durante lo svolgimento delle attività stesse. Più in generale potranno verificare, in ogni momento, anche attraverso l'acquisizione, l'accesso e la consultazione, il rispetto di tutte le obbligazioni derivanti dalla concessione.

#### **ART. 19**

##### ***Obblighi a carico del concessionario***

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni previste dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi monetari. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al succitato art. 3 si applicherà alla concessione la clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Il concessionario dovrà comunicare, entro trenta giorni, alla Città eventuali variazioni relative alle cariche sociali e trasmettere annualmente, entro 30 giorni dalla scadenza dell'anno di vigenza della concessione, il rendiconto della gestione complessiva, resa ai sensi dell'art. 47 della Legge 445/2000, con una dettagliata esposizione delle attività svolte e dei costi e ricavi (per gli impianti con attività sportiva e commerciale, anche con contabilità separata delle due attività) dell'impianto oggetto di concessione.

#### **ART. 20**

##### ***Penali e Revoca***

Nel caso di mancata presentazione del rendiconto di gestione di cui al precedente art. 19 e in caso di riscontrate inadempienze, rilevate a seguito dei controlli di cui al precedente art. 18 e/o

quant'altro che sia di nocimento all'efficienza e al buon funzionamento dell'impianto o che violi anche solo in parte quanto stabilito nella concessione, sarà richiesto il pagamento, a favore dell'Amministrazione, di una penale pari al canone annuo di concessione che potrà essere triplicata in caso di reiterate inadempienze, a seguito di relazione specifica redatta dalla Commissione di Controllo.

Qualora l'inadempimento abbia carattere grave o prosegua indipendentemente da quanto previsto dal comma precedente, la Civica Amministrazione potrà dichiarare, previa diffida da parte degli Uffici competenti, la revoca della concessione con provvedimento amministrativo motivato.

La revoca della concessione avrà effetto immediato, fatta salva comunque la possibilità per la Città di richiesta di risarcimento danni. Nulla invece sarà riconosciuto al concessionario a qualsiasi titolo.

Sono considerate cause legittime di revoca:

- reiterati ed accertati inadempimenti o gravi negligenze nella manutenzione ordinaria e straordinaria;
- grave compromissione delle condizioni igienico-sanitarie o di sicurezza dell'impianto, in particolare nei servizi igienici, spogliatoi, docce;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione del programma di opere di investimento di cui al precedente art. 2;
- gravi inadempimenti relativamente all'attuazione di opere e/o interventi edilizi di cui al precedente art. 13, con mancato ripristino della situazione precedente all'effettuazione di tali opere;
- reiterato mancato del pagamento dei canoni di concessione e/o delle utenze;
- mancata sottoscrizione del contratto o omessa o tardiva presentazione della documentazione richiesta dalla Città da parte del concessionario, previa diffida espressa, con termine non superiore ai 30 giorni;
- altri inadempimenti degli obblighi a qualsivoglia titolo previsti dalla concessione o riconducibili alla stessa.

Per esigenze di interesse pubblico la concessione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre, con il conseguente riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria apportate all'impianto dal concessionario e non ancora ammortizzate.

#### **ART. 21**

##### ***Risoluzione anticipata della concessione***

Il concessionario ha facoltà di richiedere la risoluzione anticipata della concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tal caso la Città provvederà all'incameramento della cauzione e all'acquisizione di tutte le opere realizzate, fermo restando il diritto a favore della Città all'eventuale risarcimento dei danni, laddove imputabili al concessionario.

Pari facoltà di risoluzione, con il preavviso di cui sopra, è prevista a favore della Civica Amministrazione con il conseguente riscatto anticipato delle opere di miglioria apportate all'impianto e risarcimento degli eventuali danni a favore del concessionario.

#### **ART. 22**

##### ***Preso in consegna e restituzione impianto***

All'esecutività del provvedimento consiliare di approvazione della concessione si procederà all'assegnazione dell'impianto al Concessionario, redigendo apposito verbale che riporterà anche una descrizione condizioni edilizie ed igienico-sanitarie dell'area.

La Città non sarà tenuta a risarcire alcun danno derivante da vizi o difetti dell'area e delle sue pertinenze connessi all'utilizzo dello stesso o di una sua parte anche susseguente ai vizi o difetti stessi.

Alla scadenza della concessione, o in caso di revoca o risoluzione anticipati della stessa ovvero alla scadenza di eventuale provvedimento ricognitorio della gestione dell'impianto, l'area

dovrà essere riconsegnata alla Città in normale stato d'uso e manutenzione, libero da persone o cose non di proprietà della Città, entro tre mesi.

All'atto della restituzione dell'area da parte del concessionario sarà redatto apposito verbale che riporterà le condizioni edilizie ed igienico-sanitarie.

#### **ART. 23**

##### ***Rinnovo***

Alla scadenza della concessione la stessa non si rinnoverà automaticamente ma potrà essere rinnovata con apposito atto amministrativo che ne potrà rivedere i termini e secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Comunale n. 295.

La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata al Servizio Gestione Sport almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione. In fase di richiesta di rinnovo il concessionario dovrà produrre idonea ed articolata relazione scritta in merito alla gestione in scadenza ed in particolare dovrà indicare gli specifici impegni assunti per il finanziamento degli oneri di gestione e per gli ulteriori investimenti eventualmente previsti.

La concessione non potrà essere rinnovata qualora le condizioni previste dalla precedente concessione non siano state tutte interamente rispettate. A tal fine potranno essere espletati idonei controlli da parte degli uffici comunali competenti.

#### **ART. 24**

##### ***Cauzione definitiva***

Il concessionario costituisce cauzione definitiva di € 424,20 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, mediante versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città - quietanza di riscossione n. 17932 del 24/05/2016.

La garanzia fideiussoria dovrà avere una validità pari alla durata della concessione.

La cauzione garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione delle penali di cui all'art. 20.

Qualora la garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Città richiederà il reintegro della stessa per una somma di pari importo.

Nel caso di reiterati inadempimenti di una sola o più obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva.

Ogni effetto della garanzia cesserà un mese dopo la riconsegna dell'impianto, comprovata da apposito verbale di cui all'art. 22.

Lo svincolo sarà effettuato mediante restituzione del relativo documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata.

#### **ART. 25**

##### ***Trattamento dei dati personali.***

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione della concessione in oggetto, saranno trattati esclusivamente in funzione della medesima e saranno conservati presso la Civica Amministrazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Incaricato del trattamento dei dati è la Dirigente del Servizio Gestione Sport Dr.ssa Susanna Rorato.

**ART. 26**

***Efficacia***

Il presente atto, mentre vincola fin d'ora il concessionario, non vincola l'Amministrazione Comunale se non al momento dell'esecutività della deliberazione approvante la concessione di cui trattasi.

L'efficacia del presente atto è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale.

**ART. 27**

***Spese d'atto***

Le spese di atto, di contratto di registrazione e conseguenti saranno a carico del concessionario.

Agli effetti fiscali si precisa che, avendo ad oggetto prestazioni soggette ad I.V.A., il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/4/86, n. 131.

**ART. 28**

***Controversie***

Nell'ipotesi di eventuali controversie il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà quello di Torino.

**ART. 29**

***Norma di rinvio***

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e previsto nel presente contratto, si rinvia alle normative nazionali, regionali e locali vigenti, in quanto applicabili.

Responsabile del Procedimento è la Dirigente del Servizio Gestione Sport Dr.ssa Susanna Rorato.

Torino,.....

Il Legale Rappresentante  
Associazione Sportiva Dilettantistica Kyudo Club Torino

---

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. il concessionario dichiara di accettare quanto disposto dagli artt. 4, 7, 9, 12, 16, 17, 20 e 21 della presente concessione.

Torino,.....

Il Legale Rappresentante  
Associazione Sportiva Dilettantistica Kyudo Club Torino


---

La Dirigente Servizio Gestione Sport  
D.ssa Susanna Rorato

---

ALL. 4/A

La Doccia  
Società Sportiva RORATO



LEGENDA

- (01) CAMPO HOCKEY
- (02) PALESTRA ARRAMPICATA
- (03) CAMPO PALLONE ELASTICO
- (04) CAMPO PER IL TIRO CON L'ARCO KIUDO
- (05) CAMPO CALCIO A 8
- (06) CAMPO CALCIO A 5
- (07) BLOCCO SPOGLIATOI (IN PROGETTO)
- (08) BLOCCO SPOGLIATOI (ESISTENTE)
- (09) TRIBUNA SPETTATORI

<b>FABRIZIO GROSSO - INGEGNERE</b> Sicurezza - Progettazione - Consulenza Tecnico Ambientale Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino n° 8125F Viale Carrù n.3/b - 10098 - Rivoli (TO) P.I. 08128580019 - C.F. GRSFRZ72R27L219K Tel./fax 339/47.132.99 e-mail: Ing.fabriziogrosso@gmail.com	<u>Committente:</u> ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA KYUDO CLUB TORINO	PROGETTO PRELIMINARE PENSILINA
	<u>Lavoro:</u> RELAZIONE TECNICA PER PROGETTO PRELIMINARE PENSILINA	Data: 29 FEBBRAIO 2016

PROGETTO PRELIMINARE PENSILINA DI COPERTURA:  
RELAZIONE TECNICA

Il sottoscritto Ing. Fabrizio Grosso Codice Fiscale GRSFRZ72R27L219F con studio in Viale Carrù n. 3/b, 10098 Rivoli (TO), in qualità di tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Torino al n° 8125F, ha elaborato la seguente relazione tecnica preliminare inerente la posa di una pensilina di copertura prefabbricata in polycarbonato sulla struttura esistente in legno lamellare.

### **1. INQUADRAMENTO GENERALE**

La struttura esistente sulla quale occorre intervenire ed oggetto della presente intervento, è sita in Torino, Corso Tazzoli n. 78.

La struttura esistente sulla quale andrà posata la pensilina in polycarbonato è una tensostruttura in legno lamellare, con due pilastri a sorreggere i carichi verticali e una serie di travi correnti curvilinee di dimensioni circa 32x 10 cm a sorreggere la copertura in telo. Le stesse poggiano su una trave di bordo portante, dim. circa 50x 15 cm dalla quale sporgono per circa 95 cm.

Le travi curve terminano con una trave di colmo dello stesso spessore. Si faccia riferimento all'allegato n. 2 per i dettagli fotografici.

Circa l'inquadramento catastale si rimanda ai documenti allegati a cura del Presidente dell'Associazione.

### **2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

L'intervento da eseguire consta nella posa di una pensilina prefabbricata in polycarbonato sulla struttura esistente per una lunghezza totale di circa 20 mt.

Sono state ipotizzate n. 2 soluzioni di intervento: una prevede l'inserimento della pensilina sulla trave di bordo portante inferiore, dim. circa 50 x 15, l'altra prevede l'inserimento della pensilina sulla trave di colmo superiore ovvero di chiusura della sporgenza delle travi curvilinee di dim. 32 x 10 circa.

La prima soluzione prevede l'utilizzo di una pensilina fissata alla trave di bordo inferiore; tuttavia essa comporta l'utilizzo di una pensilina di lunghezza maggiori con aggravio statico sulla struttura esistente e con costi maggiori.

In fase di analisi preliminare, è stata preferito ipotizzare la soluzione n. 2 ovvero la posa di una pensilina sulla trave di colmo superiore di dim. 32 x 10 cm in modo da consentire la posa di una pensilina di lunghezza modesta ma funzionale e con caratteristiche statiche ideali.

La soluzione preliminare ipotizzata prevede perciò:

1. Fornitura e posa nuova pensilina tipo WING (o altra da definirsi in fase di progetto esecutivo ma con caratteristiche e materiali analoghe) con profili in alluminio e polycarbonato compatto trattato UV sp.4mm, altezza 280 mm e profondità 1450 mm come da scheda tecnica, certificato materiale e tavole grafiche allegate (Allegato 1 e 4). La scelta del tipo definitivo di pensilina sarà valutato in sede di progetto esecutivo; in fase preliminare per caratteristiche e tipologia si è indicato la pensilina di cui sopra;
2. Ancoraggio al trave di copertura con barre filettate diametro 10 passanti;
3. posa faldale di colmo in lamiera preverniciata sp.6/10 colore bianco-grigio.

### **3. TEMPISITICA DI REALIZZAZIONE INTERVENTO**

L'intervento potrà essere realizzato entro il 31 dicembre 2016.

#### 4. COSTO INTERVENTO

L'intervento ha un costo a corpo di:

1. Fornitura e posa nuova pensilina tipo WING con profili in alluminio e policarbonato compatto trattato UV sp.4mm a mezzo di trabattello, redazione documenti di cantiere.....PREZZO A CORPO € 6200,00 +IVA;
2. Fornitura e posa falde di colmo in lamiera preverniciata sp.6/10 colore bianco-grigio.....PREZZO A CORPO € 380,00 +IVA
3. Oneri professionali inerente l'espletamento dell'incarico di progettista, direzione lavori e quanto altro necessario all'espletamento dell'incarico ovvero di:
  - Predisposizione degli elaborati necessari alla presentazione della pratica agli uffici comunali ai fini autorizzativi;
  - Direzione lavori architettonica, collaudo tecnico ove richiesto
  - Direzione lavori sulle strutture esistenti;
  - Assistenza ove richiesto al collaudo statico ovvero certificazione statica a mezzo di professionista abilitato;.....PREZZO A CORPO € 1.500,00\* + IVA

Nota\*: All'importo andrà aggiunto il contributi Inarcassa (4%).

Fanno parte integrante della presente Relazione Tecnica:

- Elaborati grafici di progetto preliminare (Allegato n. 1);
- Documentazione fotografica (Allegato n. 2);
- Preventivo Impresa (Allegato n. 3)
- Certificazioni materiale (pensilina) e scheda tecnica.

Rivoli, 29 Febbraio 2016

Il Tecnico Incaricato

Dott. Ing. Fabrizio GROSSO





L'ARTE DEL TIRO  
CON L'ARCO GIAPPONESE




ALLEGATO N. 1:  
ELABORATO  
GRAFICO

Data:  
29 FEBBRAIO 2016


ALLEGATO N. 1:  
ELEBORATI GRAFICI

**SEZIONE TIPO**  
- Scala 1:50 -



# DETTAGLIO A

colmo in lamiera preverniciata  
bianco/grigio sp.  $\frac{6}{10}$



145  
pensilina 28x145 cm, sp. 4 mm  
in policarbonato.. Ancoraggio al  
trave con barre filettate diametro  
10 passanti.



L'ARTE DEL TIRO  
CON L'ARCO GIAPPONESE




ALLEGATO N. 2:  
RISCONTRO  
FOTOGRAFICO


Data:  
29 febbraio 2016

ALLEGATO N. 2:  
RISCONTRO FOTOGRAFICO





**Foto 1:** vista prospettica dell'intervento



Trave di ancoraggio pensilina

Foto 2: vista struttura oggetto di intervento


L'ARTE DEL TIRO  
CON L'ARCO GIAPPONESE



ALLEGATO N. 3:  
PREVENTIVO

Data:  
29 FEBBRAIO 2016

ALLEGATO N. 3:  
PREVENTIVO SPESA



Torino 25/02/16

Preventivo 018/16

Spett.le Sig.ri Claudio Tommaso e Andrea Penna

---

OGGETTO: PREVENTIVO DI SPESA PER LAVORI DI  
REALIZZAZIONE PENSILINA PRESSO IMPIANTO TIRO CON L'ARCO  
DI CORSO TAZZOLI TO

---

A seguito degli accordi intercorsi con Sig.ri Claudio Tommaso e Andrea Penna ho il piacere di trasmettervi in allegato la nostra miglior offerta per quanto in oggetto indicato.

# COPLAM

RIFACIMENTO TETTI - EDILIZIA GENERALE  
BONIFICA AMIANTO

## DESCRIZIONE LAVORI E PREZZI

- 1) Stesura documenti di cantiere e POS
- 2) Utilizzo trabattello mobile per la durata dei lavori
- 3) Fornitura e posa nuova pensilina tipo WING con profili in alluminio e policarbonato compatto trattato UV sp.4mm come da disegno in allegato

PREZZO A CORPO € 6200,00 +IVA

## FAUDALE DI COLMO PER COPERTURA SUPERIORE

- 4) Fornitura e posa faudale di colmo in lamiera preverniciata sp.6/10 colore bianco-grigio

PREZZO A CORPO € 380,00 +IVA

## CONDIZIONI PARTICOLARI DI VENDITA

PAGAMENTI R.D. 30% al ordine  
70% fine lavori


Con riserva di ogni chiarimento in merito ,precisando che il preventivo si intenderà accettato solo con la restituzione di copia dello stesso, timbrato e firmato per ogni pagina

Ringraziandovi per la presenza che vorrete accordarci, restiamo a vostra disposizione per ulteriori delucidazioni ,e con l'occasione porgiamo i nostri migliori saluti.

Timbro e firma per accettazione committente

# COPLAM

RIFACIMENTO TETTI - EDILIZIA GENERALE  
BONIFICA AMIANTO



**WING ELEMENTO SINGOLO**

**SEZIONE MENSOLA**

**ELEMENTO SINGOLO\***

Profondità (mm)	800	1.000	1.200
Altezza (mm)	190	200	240
Lunghezza (mm)	1.500 (2 mensole)		
Copertura	PC compatto sp. 4mm		

**MODULO BASE**

Profondità (mm)	800	1.000	1.200	1.450
Altezza (mm)	190	200	240	280
Lunghezza (mm)	2.170 (3 mensole)			
Copertura	PC compatto sp. 3/4mm			

**MODULI AGGIUNTIVI**

Struttura curva ad arco ribassato con mensola in acciaio, centine e profili di testata in alluminio anodizzato/verniciato, completa di guarnizioni di tenuta in EPDM e copertura in policarbonato. La particolare staffa di fissaggio regolabile ed il posizionamento libero dei profili all'interno della banchina, garantiscono velocità di montaggio ed un perfetto allineamento dei moduli. Oltre ai moduli base ed aggiuntivi, che permettono di ottenere la lunghezza desiderata, sono disponibili elementi per la realizzazione di angoli e variazioni pendenza.

**\*N.B.**  
L'Elemento Singolo, non può essere accoppiato con i moduli aggiuntivi.

L'ARTE DEL TIRO  
CON L'ARCO GIAPPONESE



**ALLEGATO N. 4:**  
SCHEMA TECNICA E  
CERTIFICATO  
MATERIALE

Data:  
29 FEBBRAIO 2016


**ALLEGATO N. 4:**  
SCHEMA TECNICA PENSILINA E CERTIFICATO MATERIALE



Soluzione ideale per applicazioni che necessitano di un ingombro ridotto in altezza, per la protezione ingressi, porte, finestre e nelle costruzioni moderne



WING ELEMENTO SINGOLO



SEZIONE MENSOLA

**ELEMENTO SINGOLO**

Profondità (mm)	800	1.000	1.200
Altezza (mm)	190	200	240
Lunghezza (mm)	1.500 (2 mensole)		
Copertura	PC compatto sp. 4mm		

**M' D' L' U' BA' E**

Profondità (mm)	800	1.000	1.200	1.450
Altezza (mm)	190	200	240	280
Lunghezza (mm)	2.170 (3 mensole)			
Copertura	PC compatto sp. 3/4mm			

**M' D' L' IA' I' UNTIVI**

Profondità (mm)	800	1.000	1.200	1.450
Altezza (mm)	190	200	240	280
Lunghezza (mm) interasse	1.050		2.100	
Copertura	PC compatto sp. 3/4mm			

**DESCRIZIONE**


Struttura curva ad arco ribassato con mensola in acciaio, centine e profili di testata in alluminio anodizzato/verniciato, completa di guarnizioni di tenuta in EPDM e copertura in policarbonato.

La particolare staffa di fissaggio regolabile ed il posizionamento libero dei profili all'interno della banchina, garantiscono velocità di montaggio ed un perfetto allineamento dei moduli.


Oltre ai moduli base ed aggiuntivi, che permettono di ottenere la lunghezza desiderata, sono disponibili elementi per la realizzazione di angoli e variazioni pendenza.

\*N.B.

*l'Elemento Singolo, non può essere accoppiato con i moduli aggiuntivi.*



TAPPO CHIUSURA SU BANCALINA



**COLORI POLICARBONATO**

- Cristallo
- Grigio
- Opale
- Argento
- Scuro

**COLORI STRUTTURA**

- Grigio
- Argento
- Scuro



Info: 02 76000000 - 02 76000001 - 02 76000002 - 02 76000003 - 02 76000004 - 02 76000005 - 02 76000006 - 02 76000007 - 02 76000008 - 02 76000009 - 02 76000010 - 02 76000011 - 02 76000012 - 02 76000013 - 02 76000014 - 02 76000015 - 02 76000016 - 02 76000017 - 02 76000018 - 02 76000019 - 02 76000020 - 02 76000021 - 02 76000022 - 02 76000023 - 02 76000024 - 02 76000025 - 02 76000026 - 02 76000027 - 02 76000028 - 02 76000029 - 02 76000030 - 02 76000031 - 02 76000032 - 02 76000033 - 02 76000034 - 02 76000035 - 02 76000036 - 02 76000037 - 02 76000038 - 02 76000039 - 02 76000040 - 02 76000041 - 02 76000042 - 02 76000043 - 02 76000044 - 02 76000045 - 02 76000046 - 02 76000047 - 02 76000048 - 02 76000049 - 02 76000050 - 02 76000051 - 02 76000052 - 02 76000053 - 02 76000054 - 02 76000055 - 02 76000056 - 02 76000057 - 02 76000058 - 02 76000059 - 02 76000060 - 02 76000061 - 02 76000062 - 02 76000063 - 02 76000064 - 02 76000065 - 02 76000066 - 02 76000067 - 02 76000068 - 02 76000069 - 02 76000070 - 02 76000071 - 02 76000072 - 02 76000073 - 02 76000074 - 02 76000075 - 02 76000076 - 02 76000077 - 02 76000078 - 02 76000079 - 02 76000080 - 02 76000081 - 02 76000082 - 02 76000083 - 02 76000084 - 02 76000085 - 02 76000086 - 02 76000087 - 02 76000088 - 02 76000089 - 02 76000090 - 02 76000091 - 02 76000092 - 02 76000093 - 02 76000094 - 02 76000095 - 02 76000096 - 02 76000097 - 02 76000098 - 02 76000099 - 02 76000100

RAPPORTO DI PROVA N. 141246

Luogo e data di emissione: Bellaria. 02/10/2012

Committente: OFFICINE DOCKS S.A.S - Via Biella, 15 - 13885  
SALUSSOLA (BI)

Data della richiesta della prova: 30/06/2012

Numero e data della commessa: 14654, 05/07/2012

Data del ricevimento del campione: 06/09/2012

Data dell'esecuzione della prova: dal 07/09/2012 al 14/09/2012

Oggetto della prova: Carico concentrato e carico uniformemente distribuito su pensilina secondo il D.M. 16/01/1996. e successive modifiche 15/05/2001

Luogo della prova: Istituto Giordano S.p.A. - Blocco 2 - Via Rossini, 2 - 47814  
Bellaria (RN).

Provenienza del campione: fornito dal Committente.

Identificazione del campione in accettazione: n. 2012/991.

Descrizione del campione\*.

Il campione sottoposto a prova è costituito da una pensilina, dimensioni in pianta 2200 x 1430 mm. realizzata da una copertura in lastre trasparenti in polimetilmetacrilato, provvista di profili terminali in alluminio e fissata, previa utilizzo di apposite guarnizioni a pressori, sopra una struttura portante in profili d'alluminio scatolato e tubolare, saldati ed imbullonati tra loro.

\*) secondo le dichiarazioni del Committente.




Comp. PB  
Revis

Il presente rapporto di prova è composto da n. 8 fogli.

Foglio  
n. 1 di 8

DISEGNO SCHEMATICO DEL CAMPIONE



CAMPIONI SOTTOPOSTI A PROVA MOD. :

WING SPORGENZA 800

WING SPORGENZA 1000

WING SPORGENZA 1200

WING SPORGENZA 1450



### Riferimenti normativi.

La prova è stata eseguita secondo le prescrizioni del D.M. 16/01/1966 "Norme Tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi»" Pubblicato sul "Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale" - Serie Generale n. 29 del 05/02/1996.

### Apparecchiatura di prova.

Per l'esecuzione della prova di carico concentrato è stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

- banco di prova costituito da una muratura su cui è stato fissato il campione nella condizione reale di posa;
- pistone pneumatico, carico massimo 2500 kg e corsa massima 200 mm;
- centralina elettropneumatica di carico con velocità programmabile;
- cella di carico, capacità 25000 N e risoluzione 5 N.

Per l'esecuzione della prova di carico uniformemente distribuito è stata utilizzata la seguente apparecchiatura:

- banco di prova costituito da una muratura su cui è stato fissato il campione nella condizione reale di posa;
- zavorre da 1 kg e da 5 kg composte da sacchetti in polietilene, dimensioni 300 x 200 mm, contenenti pallini di piombo, diametro 2 mm;
- comparatori digitali, corsa 50 mm e risoluzione 1  $\mu\text{m}$  ciascuno.

### Modalità della prova.

Il paragrafo 5.2 ed il prospetto 5.1 del D.M. 16/01/1996 definiscono le intensità per i sovraccarichi variabili verticali ed orizzontali ripartiti e per le corrispondenti azioni locali concentrate, tutte comprensive degli effetti dinamici ordinari, previste in funzione della tipologia del locale o manufatto interessato.

Per i manufatti di categoria 7 "Coperture non accessibili" è previsto un carico verticale ripartito di 0,50 kN/m<sup>2</sup> ed un carico concentrato su una superficie di 50 x 50 mm pari a 1,20 kN.



#### Carico concentrato.

Il campione è stato caricato in vari punti critici della sua superficie tramite il pistone pneumatico sino al carico di collaudo previsto; i punti di carico sono stati i seguenti:

- bordo della lastra trasparente in prossimità del fissaggio sulla muratura verticale (punto 1), della gronda terminale (punto 2), di ognuno dei quattro spigoli (punti 3, 4, 5 e 6) ed in prossimità della mezzeria del lato più lungo (punto 7);
- centro geometrico della lastra trasparente (punto 8);
- centro geometrico dell'arcareccio di fissaggio della lastra trasparente a mezzeria della luce (punto 9);
- bordo estremo, in prossimità della gronda, dell'arcareccio intermedio (punto 10);
- bordo estremo, in prossimità della gronda, dell'arcareccio estremo laterale (punto 11).

#### Carico uniformemente distribuito.

Il campione è stato caricato tramite le zavorre, verificando la deformazione sotto carico della parte estrema del campione nella zona di gronda con un carico di  $0.50 \text{ kN/m}^2$  e la deformazione residua dopo lo scarico.

Successivamente il campione è stato montato capovolto sul banco di prova ed è stato caricato, sempre tramite le zavorre, verificando la resistenza con carico negativo dovuto all'azione dinamica del vento per un massimo di  $1,0 \text{ kN/m}^2$ .

In seguito, dopo il montaggio nella posizione reale di posa, si è verificata la resistenza della struttura sotto carico uniformemente distribuito, sino all'eventuale carico di collasso, caricandola progressivamente con incrementi di  $0.1 \text{ kN/m}^2$  fino ad un massimo di  $2.0 \text{ kN/m}^2$ .



Risultati della prova.

Carico concentrato.

Punto di carico [n.]	Carico [kN]	Esito
1	1,20	Nessuna lesione o deformazione permanente
2	1,20	Nessuna lesione o deformazione permanente
3	1,20	Nessuna lesione o deformazione permanente
4	1,20	Nessuna lesione o deformazione permanente
5	1,20	Nessuna lesione o deformazione permanente
6	1,20	Nessuna lesione o deformazione permanente
7	1,20	Nessuna lesione. solo una lieve deformazione permanente dell'arcareccio di sostegno
8	1,20	Nessuna lesione. solo una deformazione permanente della lastra trasparente, che comunque è tornata nella posizione originaria dopo una spinta applicata sulla faccia inferiore della lastra stessa
9	1,20	Nessuna lesione. solo una deformazione permanente di 15 mm circa dell'arcareccio
10	1,20	Nessuna lesione o deformazione permanente
11	1,20	Nessuna lesione o deformazione permanente



Carico uniformemente distribuito.

Deformazione sotto carico della parte estrema del campione nella zona di gronda con un carico di  $0.50 \text{ kN/m}^2$ .

Punto di misura [n.]	Deformazione sotto carico [mm]	Deformazione residua [mm]	Note
Estremo (1)	18,776	1,254	Nessuna lesione
Centro	19,274	1,231	Nessuna lesione
Estremo (2)	19,340	1,189	Nessuna lesione

Resistenza con carico negativo dovuto all'azione dinamica del vento per un massimo di  $1,0 \text{ kN/m}^2$ .


Carico [kg]	Carico unitario [kN/m <sup>2</sup> ]	Note
160	-0,50	Nessuna lesione
320	-1,00	Nessuna lesione




Resistenza della struttura sotto carico uniformemente distribuito, sino all'eventuale carico di collasso, con incrementi di  $0,1 \text{ kN/m}^2$  fino ad un massimo di  $2,0 \text{ kN/m}^2$ .

Carico [kg]	Carico unitario [kN/m <sup>2</sup> ]	Note
192	0,60	Nessuna lesione
225	0,70	Nessuna lesione
257	0,80	Nessuna lesione
289	0,90	Nessuna lesione
320	1,00	Nessuna lesione
353	1,10	Nessuna lesione
385	1,20	Nessuna lesione
417	1,30	Nessuna lesione
449	1,40	Nessuna lesione
481	1,50	Nessuna lesione
513	1,60	Nessuna lesione
545	1,70	Nessuna lesione
577	1,80	Nessuna lesione
609	1,90	Fuoriuscita parziale della lastra trasparente dalla sede nell'arcareccio






Fotografia del campione  
durante la prova di resistenza della struttura sotto carico uniformemente distribuito.




Fotografia del campione  
dopo la prova di resistenza della struttura sotto carico uniformemente distribuito.

Il Responsabile  
Tecnico  
(Geom. Roberto Pora)



Il Responsabile del Laboratorio  
di Fisica Tecnica  
(Dott. Ing. Vincenzo Iommi)



Il Presidente o  
l'Amministratore Delegato  
Dott. Ing. Vincenzo Iommi

